



STATUTO PRAKRITI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Art.1 Costituzione

1.1 È costituito un Ente del Terzo Settore, nella forma di Associazione, denominato **"PRAKRITI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"**.

1.2 L'ente è una libera Associazione, apartitica ed apolitica e senza scopo di lucro neanche indiretto, regolata dal Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, di seguito il "Codice", dalle norme contenute nel codice civile, nonché del presente Statuto.

1.3 L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Associazione di promozione sociale" o dell'acronimo "APS" è obbligatorio, a sensi di legge.

Art.2 Sede e durata

2.1 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Buja (UD), in Via Campo di Sotto n.c.1 e può istituire sedi e uffici operativi in Italia, per il raggiungimento dei propri scopi sociali.

2.2 Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune è deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci e non costituisce variazione statutaria. Il trasferimento della sede legale in altro Comune dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria.

2.3 La durata dell'Associazione è illimitata.

Art.3 Oggetto e scopo

3.1 Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi ed avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d art.5 D.Lgs.117/2017);
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lettera i art.5 D.Lgs.117/2017);
- c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k art.5 D.Lgs.117/2017);
- d) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera t art.5 D.Plg.117/2017).
- e) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo

diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lettera q art.5 D.Lgs.117/2017);

f) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lettera e art.5 D.Lgs. 117/2017).

Nell'ambito delle attività indicate l'Associazione:

- sostiene e promuove la diffusione della cultura ayurvedica e dello yoga in tutte le loro forme anche con attività didattiche, indicazioni alimentari e cura personale finalizzate al benessere psicofisico ed allo sviluppo individuale degli associati, di loro familiari e dei terzi;
- promuove stili di vita salutari per una crescita personale e culturale prevalentemente a favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi;

Per la realizzazione delle attività di interesse generale l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- promuovere la conoscenza e la diffusione della medicina ayurvedica, della dietetica ayurvedica e dello yoga;
- pubblicare e redigere atti di convegni, studi e ricerche riguardanti le attività esercitate dall'Associazione;
- organizzare seminari, conferenze, anche divulgative e gratuite, di promozione della salute psicofisica seguendo i dettami della medicina ayurvedica e dello yoga;
- organizzare prevalentemente per i propri soci ed i loro familiari attività didattiche, laboratori, corsi di formazione, seminari tematici rivolti alla realizzazione delle finalità associative;
- programmare, produrre e gestire dal principio al suo naturale decorso un percorso di immersione nelle attività organizzate legate alla cultura ayurvedica ed in particolare alla medicina ayurvedica con trattamenti appositi;
- partecipare ed organizzare campagne di sensibilizzazione per realizzare azioni concrete ed efficaci nell'attuazione delle attività di interesse generale previste dal presente Statuto;
- organizzare escursioni sociali, turismo sociale, laboratori per la pratica delle discipline e delle attività statutarie allo scopo di favorire una maggiore integrazione fra gli associati;

- avanzare proposte agli enti pubblici per promuovere e diffondere la conoscenza della medicina ayurvedica;

3.2 L'Associazione può svolgere attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Camera di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

La determinazione delle attività diverse è rimessa all'Organo di Amministrazione, osservando le eventuali delibere dell'Assemblea dei soci in materia. L'Associazione può porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. Potrà realizzare inoltre attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Il Consiglio Direttivo può approvare un apposito regolamento finalizzato a definire le modalità operative e la regolamentazione della raccolta fondi.

3.3 L'Associazione nell'esercizio della propria attività può, ove ciò sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie:

- aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed enti, finanziare attività esterne o progetti;
- richiedere contributi da Enti privati e pubblici;
- richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per la ricerca, l'innovazione, la cultura e la diffusione della conoscenza e della pratica del sapere ayurvedico e della sua medicina.

In via esemplificativa e non tassativa, l'Associazione potrà in particolare:

- a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
- b. compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all'attività principale;

Art.4 Patrimonio ed entrate dell'Associazione

4.1 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È costituito:

- dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o trasferimenti con qualunque modalità effettuati vengano in proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- ogni altra entrata che determini un aumento del patrimonio associativo.

4.2 Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

- i contributi dei soci che sono costituiti dalla quota di ingresso una tantum, dalle quote associative annuali, da ulteriori quote e da eventuali contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo, che ne determina l'ammontare;
- le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti;
- le sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni, soci o altre persone fisiche;
- i redditi derivanti dal suo patrimonio;
- i proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
- entrate derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale, indicate nel presente Statuto, di cui all'art.5 del D.Lgs. 117/2017;
- proventi da attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art.6 del D.Lgs 117/2017;
- proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art.7 del D.Lgs.117/2017;
- da ogni altra entrata generata dallo svolgimento della sua attività ai sensi del D.Lgs.117/2017.

4.3 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione del socio, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato né alla distribuzione del patrimonio fra i soci.

4.4 I versamenti dei soci non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

4.5 Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione e quella associativa annuale per chi è già socio.

4.6 I versamenti possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto.

Art.5 Soci, diritti e doveri, ammissione, esclusione e recesso.

5.1 L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche socie. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale senza che sia stato ripristinato il numero minimo, l'Associazione

deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore oppure verrà estromessa dal Runt.

Più in generale l'associazione può formulare la richiesta di migrazione presso altra sezione del Registro, qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione in una sezione specifica, ma permangono quelli per l'iscrizione ad altra sezione.

5.2 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Possono diventare associati tutti coloro, persone fisiche che condividano le finalità dell'Associazione, i suoi principi ispiratori e ne accettino lo Statuto.

5.3 Ogni associato è tenuto annualmente al pagamento della quota associativa, dei contributi eventualmente richiesti per la partecipazione alle attività associative nonché a quelli straordinari nei tempi e nell'ammontare determinati dal Consiglio Direttivo.

5.4 Gli associati non assumono alcuna responsabilità patrimoniale oltre l'importo delle rispettive quote.

5.5 La quota associativa non è trasferibile e non è soggetta a rivalutazione.

5.6 È escluso qualsiasi rimborso agli associati in caso di recesso.

5.7 Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi, in caso di ammissione, ad osservare lo Statuto, i regolamenti di cui l'Associazione vorrà dotarsi nonché la normativa applicabile. Il Consiglio Direttivo, esamina le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, il socio dovrà versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

5.8 Tutti i soci hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari e della normativa applicabile. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i soci hanno:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
- b) il diritto di voto in Assemblea;
- c) il diritto di candidarsi alle cariche sociali;
- d) il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
- e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

5.9 Tutti i soci hanno i medesimi obblighi. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo Statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali, la normativa applicabile ed a versare le quote associative.

5.10 Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione. Il socio può, in qualsiasi momento, notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'associato anteriormente all'efficacia del recesso. In particolare l'associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota dovuta per l'esercizio nel corso del quale viene effettuata la comunicazione di recesso. Il recesso ha efficacia dal giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo. I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento del ricevimento della sua comunicazione da parte del Consiglio Direttivo, i diritti di partecipazione dell'associato all'attività dell'associazione.

Art.6 Organi dell'Associazione

6.1 L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

6.2 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio Direttivo;

6.3 Gli organi dell'Associazione, anche se scaduti, restano in carica fino al subentro dei nuovi eletti.

Art.7 Assemblea

7.1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati aventi diritto al voto, che siano in regola con il versamento, ove previsto, della quota associativa e annuale.

7.2 In Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun socio ha diritto a un voto. Il socio che non può intervenire in Assemblea, può farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio, con delega scritta, nei limiti massimi di deleghe di cui all'art. 24 comma 3 del Codice. La delega non può essere conferita a chi è membro del Consiglio Direttivo

7.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati o da almeno due membri del Consiglio Direttivo.

7.4 L'Assemblea è convocata almeno dieci giorni prima della data fissata per il suo svolgimento.

L'avviso di convocazione viene pubblicato sul sito dell'Associazione e può essere inviato a tutti gli associati all'indirizzo di posta elettronica fornito dagli stessi all'atto dell'adesione all'Associazione o successivamente comunicato, oppure con ogni altro mezzo, anche tecnologico disponibile all'atto della convocazione che dia, a giudizio del Consiglio Direttivo, garanzia di raggiungimento degli aventi diritto.

I soci possono partecipare all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione previa verifica dell'identità dell'associato che partecipa e vota.

7.5 Il Consiglio Direttivo indica nella convocazione il luogo e la data di svolgimento in prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione della bozza di bilancio consuntivo.

7.6 Ai sensi dell'articolo 21 del Codice civile e salve le previsioni specifiche di legge, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati presenti o rappresentati.

In seconda convocazione la deliberazione a maggioranza è valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

7.7 Sono competenze inderogabili dell'Assemblea:

- a) la nomina e revoca i componenti degli organi sociali e il Presidente;
- b) l'approvazione della bozza di bilancio;
- c) le deliberazioni sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- e) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed eventuali regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo e ritenuti utili per il miglior funzionamento dell'Associazione e il raggiungimento delle sue finalità;
- f) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

7.8 Sono riservate alla competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a. l'approvazione delle modifiche statutarie;
- b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'Associazione;

7.9 L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione.

7.10 Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo statuto obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

7.11 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

Il Presidente dell'Assemblea è coadiuvato da un Segretario che lo assiste nella gestione della riunione e redige il verbale della seduta. Nel caso di assenza del Segretario nominato dal Consiglio Direttivo, l'Assemblea elegge il sostituto scegliendolo fra i soci partecipanti all'Assemblea

7.12 Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

7.13 Le deliberazioni riguardanti le persone sono sempre prese a scrutinio segreto.

7.14 I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Art.8 Consiglio Direttivo

8.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri, compresi il Presidente e il Vicepresidente. In conformità all'art. 26, comma 2, D.Lgs. 117/2017, almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituita da soci dell'Associazione. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ..

8.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i membri scaduti possono essere rieletti. Il primo Consiglio Direttivo è nominato all'atto della costituzione dell'Associazione.

8.3 Almeno 15 giorni prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo e del nuovo Presidente. Il nuovo Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla scadenza del vecchio Consiglio ed è convocato e presieduto dal Presidente. In questa prima riunione nomina, scegliendoli tra i propri componenti, il Vicepresidente ed un Segretario.

8.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.

8.5 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

8.6 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono a titolo esemplificativo:

- a) la decisione se accogliere o respingere le domande di ammissione degli associati;
- b) eleggere al proprio interno il Vicepresidente e nominare il Segretario;
- c) fissare le norme per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione;
- d) deliberare le convocazioni dell'assemblea degli associati;
- e) stabilire le norme di utilizzo degli impianti, delle strutture e delle attrezzature dell'Associazione;
- f) elaborare un piano di attività da sottoporre all'assemblea;

- g) eseguire le prestazioni a loro demandate dall'assemblea dei soci;
- h) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del progetto di bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente;
- i) la fissazione delle quote associative;
- l) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
- m) le decisioni relative alle attività da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- n) l'elaborazione di proposte di modifica dello statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- o) la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- p) ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Le cariche sociali possono essere retribuite nei limiti indicati alla lettera all'articolo 8 e dell'art.27 del D.Lgs.117/2017 e dell'art.2475-ter del codice civile. Potranno essere rimborsate le spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo. Sarà l'Assemblea a determinare l'importo dei compensi.

Ai medesimi limiti sono sottoposte le indennità per specifici incarichi o funzioni attribuiti a membri del Consiglio Direttivo in alternativa alla esternalizzazione a soggetti terzi.

8.7 Il Consiglio Direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti;
- b) per la contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 dei suoi componenti;
- c) per mancata approvazione del progetto di rendiconto consuntivo da parte dell'Assemblea.

In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni dal verificarsi della causa di decadenza alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 20 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione in regime di prorogatio.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla mera integrazione del Consiglio con il subentro dei primi candidati non eletti. In assenza, il Consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima Assemblea ordinaria utile che provvederà a nominare i nuovi consiglieri o a ridurre il numero. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo è causa di decadenza dalla carica di consigliere. È esclusa la cooptazione di uno o più amministratori. In caso di cessazione del Presidente, per qualunque causa, subentra nella carica il Vicepresidente o in

subordine il consigliere più anziano il quale convocherà con urgenza l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo Presidente.

Art.9 Presidente

9.1 Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può conferire procure e mandati utili allo svolgimento dell'attività sociale.

9.2 Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo l'ordinaria amministrazione dell'Associazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

9.3 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

9.4 Il Presidente cura la predisposizione della bozza di bilancio preventivo e di quella relativa al bilancio consuntivo.

Art.10 Vicepresidente

10.1 Il Consiglio Direttivo nomina un Vicepresidente il quale sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni; il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art.11 Segretario

11.1 Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario, ai sensi dell'art.8 comma 3 del presente statuto. Egli redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Verifica la regolarità delle domande di ammissione, gestisce la corrispondenza e, su specifico incarico del Consiglio Direttivo, provvede a liquidare le spese verificandone la regolarità e ad effettuare pagamenti.

11.2 Presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili. Provvede al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi ed alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.

11.3 In caso di dimissioni, revoca o di impossibilità a svolgere le proprie funzioni, il Consiglio Direttivo si riunirà con urgenza per nominare un nuovo Segretario.

Art.12 Libri dell'Associazione

12.1 L'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il libro dei soci dell'Associazione;

12.2 L'Associazione tiene, in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

12.3 Agli associati è garantito il diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Codice, rivolgendo apposita istanza al Presidente il quale renderà possibile l'esame

presso la sede legale dell'Associazione o presso altri luoghi nei quali siano depositati i libri stessi, entro i trenta giorni successivi. Il Consiglio Direttivo può approvare un apposito regolamento al fine di adottare apposite procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto degli associati di cui alla presente regola.

Art.13 Risorse

13.1 L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del D.Lgs.117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.

13.2 Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.lgs. 117/2017. Possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Non possono essere effettuati rimborsi forfettari.

Art.14 Bilancio consuntivo e preventivo

14.1 Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

14.2 Entro il mese di novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, predispone la bozza di bilancio preventivo dell'esercizio successivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che viene comunque convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione della bozza di bilancio consuntivo.

14.3 Entro il mese di marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione della bozza di bilancio consuntivo.

14.4 Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:

- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a 220.000 €;
- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con D.L. 39 del 5 marzo 2020 e s.m.;

- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

14.5 Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, sarà tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

14.6 La bozza di bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

14.7 Le bozze dei bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

14.8 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5.

Art.15 Pubblicità compensi

Al ricorrere dei requisiti previsti dall'art.14, D.Lgs. 117/2017, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi e corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione, ai dirigenti, agli associati ai sensi dell'art.14 c.2, D.Lgs. 117/2017

Art.16 Avanzi di gestione

16.1 Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse.

16.2 E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art.17 Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio

17.1 Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deciso da un'apposita Assemblea Straordinaria opportunamente convocata, che delibererà anche in relazione alla procedura di liquidazione ed alla nomina del Liquidatore.

17.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art.18 Controversie

18.1 La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da

ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il Presidente del tribunale ove ha sede l'Associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art.19. Regolamenti

19.1 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e sottoporre all'Assemblea per la sua approvazione.

Art.20 Legge applicabile

20.1 Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto sono applicabili le disposizioni di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in materia di Associazioni di promozione sociale e di Enti del Terzo Settore nonché, per quanto non previsto e in quanto compatibili, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

Y. Berni
Rolani Michelu

